

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

constatato:

che il prezzo del caffè grezzo negli ultimi cinque anni è crollato dell'80 per cento passando dai 550 dollari al quintale del 1997 agli attuali cento dollari, con costi di produzione superiori al costo di vendita;

che stessa sorte ha avuto il prezzo del cacao, il quale, dopo circa 15 anni nei quali il cacao grezzo ha aumentato il suo valore, nel 2000 ha toccato il suo record negativo ventennale e che tale tendenza continua creando notevoli problemi ai Paesi produttori e alle centinaia di migliaia di persone che vivono della coltivazione delle piante del cacao;

che il caffè è la terza merce scambiata nel mondo dopo petrolio e acciaio, con una sua organizzazione, l'Organizzazione internazionale del caffè (OIC) ed una Borsa internazionale;

che questo crollo è dovuto ad un forte aumento della produzione, con l'aggiunta di un nuovo paese produttore (il Vietnam), e ad un consumo dal basso tasso di crescita;

che oggi il 40 per cento del mercato mondiale del caffè è nelle mani di quattro grandi multinazionali: la *Procter & Gamble*, la *Philip Morris*, la *Kraft* e la *Nestlé*;

che questa grande concentrazione, secondo i dati della Banca Mondiale, è una delle cause che ha fatto scendere il costo del chicco grezzo dell'80 per cento lasciando nelle mani dei coltivatori solo il 7 per cento del prezzo finale di un etto di caffè lavorato;

che la coltivazione del caffè è una risorsa fondamentale per numerosi paesi, dall'America latina al Sud-Est asiatico, che occupa oltre cinquanta milioni di lavora-

tori e milioni di imprese agricole prevalentemente di piccole e medie dimensioni;

che il totale della produzione mondiale, dati del 2001, è stata di 110 milioni di sacchi, 60 chili l'uno, con un consumo totale di 102 milioni di sacchi;

che a seguito di questa crisi le organizzazioni umanitarie prevedono che, solo nel centroamerica, circa un milione e mezzo saranno le persone alla fame;

considerato:

che negli ultimi anni il commercio equo e solidale si è rilevato uno dei modi più efficaci per promuovere lo sviluppo;

che la Carta europea dei criteri del commercio equo e solidale recita: « Il commercio equo e solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, l'educazione e l'azione politica. Il suo scopo è riequilibrare i rapporti con i Paesi economicamente meno sviluppati, migliorando l'accesso al mercato e le condizioni di vita dei produttori svantaggiati, attraverso una più equa distribuzione dei guadagni. Il commercio equo e solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori, Botteghe del Mondo, importatori e consumatori.

Il commercio equo e solidale:

1. Promuove migliori condizioni di vita nei Paesi economicamente meno sviluppati rimuovendo gli svantaggi sofferti dai produttori per facilitarne l'accesso al mercato.

2. Tramite la vendita di prodotti, divulga informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo.

3. Organizza rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto e valorizzazione delle persone.

4. Promuove i diritti umani, in particolare dei gruppi e delle categorie svantaggiate.

5. Mira alla creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati.

6. Favorisce l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati.

7. Sostiene l'autosviluppo economico e sociale.

8. Stimola le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale.

9. Promuove un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali »;

nella carta italiana i criteri del commercio equo e solidale, sottoscritta dalla maggior parte delle Botteghe del Mondo e degli importatori del commercio equo italiani, sono accolti questi stessi principi;

che l'esperienza del commercio equo e solidale si è rilevato un importante strumento per favorire lo sviluppo dell'uomo e per promuovere regole internazionali in materia economica e commerciale ispirate a maggiore giustizia ed equità tra Nord e Sud del mondo;

che il principale obiettivo del commercio equo e solidale, a breve termine, è fornire maggiori opportunità ai piccoli produttori e ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo e, in tal modo, apportare un contributo alla promozione di uno sviluppo sociale ed economico durevole per le loro popolazioni;

che, a più lungo termine, il commercio equo e solidale mira a orientare il sistema commerciale internazionale in un senso più equo, istituendo un esempio ed

esercitando pressioni su governi, organizzazioni internazionali e imprese affinché ne riconoscano e adottino le componenti principali;

che il commercio equo e solidale opera in senso positivo sulla sensibilizzazione globale in merito alle relazioni Nord-Sud, soprattutto attraverso il rafforzamento della cooperazione da cittadino a cittadino;

che il commercio equo e solidale garantisce ai produttori un rapporto continuativo ed un « prezzo equo », cioè che copra i costi di produzione, di esportazione, di importazione e di distribuzione ed anche le necessità primarie del produttore. Il « prezzo equo » in alcuni casi è determinato sulla base degli *standards* internazionalmente riconosciuti come ad esempio il prezzo equo minimo per il caffè, che si basa su quei 120 dollari per 100 libbre fissati come prezzo minimo negli accordi internazionali, in altri le organizzazioni del commercio equo e i produttori stabiliscono di comune accordo il « prezzo equo », sulla base del costo delle materie prime, del costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e regolare contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il « prezzo equo » viene mantenuto anche nei casi in cui crolli il prezzo, garantendo comunque, grazie all'eliminazione di tutte quelle intermediazioni speculative dalla filiera produttiva e distributiva, al produttore un sicuro guadagno;

che in Europa sono nati diversi marchi di garanzia nazionali per la necessità di inserire i prodotti equo e solidali anche in canali distributivi tradizionali nazionali: il primo di essi, *Max Havelaar*, è stato fondato nel 1986 in Belgio per poi diffondersi in Francia, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia; di seguito sono nati *TransFair International* in Germania, Austria, Lussemburgo, Giappone, Stati Uniti, Canada e Italia; in Inghilterra il marchio di garanzia porta il nome di *Fair Trade Foundation* e in Irlanda di *Irish Fair Trade Network*;

che in Italia, dopo la nascita del marchio di garanzia *TransFair*, gestito dall'Associazione *TransFair Italia*, associa-

zione senza scopo di lucro costituita da organizzazioni che operano nel campo della solidarietà, della cooperazione internazionale, dell'educazione allo sviluppo e aderente a FLO (*Fair Trade Label Organization*), nel 1994, per i prodotti del commercio equo e solidale, prima presenti in Italia solo nelle Botteghe del Mondo (circa 200 punti vendita nel 1995) e in alcuni canali di piccolo dettaglio, è iniziata la diffusione in mercati più ampi ed in particolare in alcune catene della grande distribuzione organizzata;

che secondo i dati provenienti da varie agenzie di ricerca, i prodotti equo e solidali sono disponibili in circa il 35 per cento della distribuzione italiana;

che dai dati relativi all'anno 2000, tratti da «*Fair Trade in Europe 2001*», risulta che in Italia le Botteghe del Mondo — organizzazioni *non profit* che vendono prodotti equi e solidali — sono 374, in Europa 2.740 in 18 Paesi. I *supermarket* che vendono prodotti del commercio equo e solidale sono 2.620 in Italia, 43.100 in 18 Paesi europei; gli importatori sono 7 con l'esclusione delle Botteghe che importano direttamente in Italia, 97 in 18 Paesi europei; i volontari sono 1.500 in Italia, 96.000 in 18 Paesi europei, con un fatturato stimato superiore ai 16.100.000 euro in Italia, 369.000.000 euro in Europa;

che numerosi comuni italiani hanno emanato specifiche delibere per favorire l'uso di prodotti equi e garantiti nelle manifestazioni pubbliche;

che le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Umbria hanno emanato apposite leggi regionali per la promozione e lo sviluppo del commercio equo e solidale;

rilevato:

che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione l'8 ottobre 1991 sul sostegno attivo ai piccoli coltivatori di caffè del Terzo mondo mediante una politica mirata di approvvigionamento e di

introduzione di tale prodotto di provenienza del commercio equo e solidale nelle istituzioni comunitarie;

che il Parlamento europeo, ha approvato una risoluzione sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, la n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994;

che nel 1998 è stata approvata dal Parlamento europeo la risoluzione n. 198/98 sul commercio equo e solidale nella quale tra l'altro, si chiede alla Commissione europea: « 1. Di fare in modo che il sostegno al commercio equo e solidale diventi elemento integrante della politica estera di cooperazione allo sviluppo e commerciale dell'Unione europea, compreso lo sviluppo di codici di condotta per le società multinazionali operanti nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, di garantire un adeguato coordinamento tra le direzioni e i servizi competenti nonché di istituire le necessarie strutture amministrative per metterlo in pratica.

2. che la promozione del commercio equo e solidale sia inserita come strumento di sviluppo nella conclusione di un nuovo accordo con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) »;

che la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio sul commercio equo e solidale del 1999 recita: « Va rilevato che, se il commercio equo e solidale può essere considerato come una forma di "commercio leale", di solito il termine viene utilizzato per designare pratiche commerciali non solo moralmente corrette, ma specificamente intese a rafforzare la posizione economica dei piccoli produttori che altrimenti rischiano di trovarsi marginalizzati dai flussi di scambio convenzionali. Si parla più propriamente di "commercio leale" o di "pratiche commerciali moralmente corrette" in riferimento alle attività delle società multinazionali operanti nei paesi in via di sviluppo (per esempio codici di condotta), intese a dimostrare le loro responsabilità etiche e sociali nei confronti dei dipendenti o dei soci »;

che la citata comunicazione della Commissione al Consiglio del 1999 ha

definito al punto due che la pratica del commercio equo e solidale favorisce particolarmente i piccoli produttori, soprattutto agricoltori e artigiani, i quali spesso vivono in regioni rurali periferiche e non producono in quantità sufficiente per esportare direttamente, cosicché dipendono da intermediari sia per la vendita dei prodotti che per l'assunzione di credito. Alcuni di essi hanno cercato di ridurre tale dipendenza associandosi in cooperative e mettendo in comune risorse, attrezzature e competenze tecniche e talvolta anche servizi collettivi come la sanità e l'istruzione;

che le organizzazioni commerciali alternative possono dare una spinta decisiva allo sviluppo di queste cooperative, con il pagamento di un prezzo equo e con la prestazione di assistenza di vario tipo, dall'acquisto di un fax alla consulenza in materia di esportazioni;

che tra le iniziative di questo genere possono rientrare il pagamento di anticipi ai produttori e l'instaurazione di rapporti contrattuali che offrano a questi ultimi una sicurezza a lungo termine. In questo modo viene garantita la stabilità dei redditi, facilitando la pianificazione e l'investimento, e i produttori possono esercitare un maggiore controllo sulla trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti. Una parte del reddito può essere persino utilizzata per accrescere la capacità, per esempio in vista della costituzione di organizzazioni di produttori o per l'allestimento di strutture che permettano di aggiungere valore, come la trasformazione del caffè;

che va sottolineato che i profitti ricavati dal commercio equo e solidale vanno a beneficio di un'intera comunità e non di singoli individui;

che il concetto di commercio equo e solidale si applica principalmente agli scambi tra paesi in via di sviluppo e paesi economicamente avanzati. Esso non incide direttamente sui beni prodotti all'interno dell'Unione europea dove le norme sociali ed ambientali sono già sancite dalla legge;

che le azioni in materia di commercio equo e solidale sorgono per ini-

ziativa di organizzazioni non governative private. Esse si basano su un sistema di incentivi, nel senso che poggiano sulla scelta dei consumatori e non cercano di manovrare il commercio o di erigere barriere per impedire l'accesso al mercato di taluni paesi. Il consumatore ha così la possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo grazie ad un approccio sostenibile ed orientato verso il mercato;

che la Commissione europea, nella Comunicazione n. 366 del 2002, « *Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility* », nel paragrafo 3.4 « *Social and eco-labels* », e nella Comunicazione n. 416 del 2002 « *Promoting Core Labour Standards and Improving Social Governance in the Context of Globalisation* », paragrafo 5.3 « *Private and voluntary schemes for the promotion of core labour standards: Social labelling and industry codes of conduct* », sostiene la necessità di sistemi chiari di certificazione sociale e definisce tuttavia l'esperienza dei marchi di garanzia di commercio equo e solidale come una delle esperienze più avanzate di certificazione sociale;

che i prodotti attualmente venduti nell'Unione europea attraverso le varie iniziative di commercio equo e solidale sono principalmente caffè, manufatti artigianali, tè, cioccolato, frutta secca, miele, zucchero, banane, eccetera, tra i quali recano attualmente il marchio di garanzia di commercio equo e solidale: caffè, cacao, banane, zucchero, miele, tè, succhi, riso, fiori e palloni. Secondo le stime il fatturato nell'Unione europea si aggirava intorno a 175 milioni di euro nel 1994 e tra i 200 e i 250 milioni di euro nel 1997;

di questo fatturato globale, il 60 per cento circa è costituito da prodotti alimentari, di cui il caffè rappresenta a sua volta la metà. Tuttavia il caffè equo e solidale rappresenta appena il 2 per cento di tutto il caffè commercializzato nell'Unione europea;

che nell'insieme, l'11 per cento della popolazione dell'Unione europea ha

già acquistato prodotti equi e solidali, con ampie variazioni da un paese all'altro, che vanno dal 3 per cento in Portogallo e Grecia al 49 per cento dei Paesi Bassi;

che la libera imprenditoria, produzione e vendita del caffè, è minacciata dalla concentrazione in poche mani del controllo del mercato mondiale, che delocalizza la grande produzione verso aree nuove a più basso costo salariale e sociale, determinando bassissimi costi alla produzione a cui, peraltro, non corrispondono poi investimenti di sviluppo o diminuzioni di prezzo al dettaglio. È un sistema di globalizzazione selvaggio che, di fatto, nega qualsiasi libertà di mercato e di concorrenza leale, depredando il territorio e sfruttando le manodopere locali con forme di lavoro e di remunerazione spesso simili alla schiavitù;

impegna il Governo:

ad introdurre a pieno titolo il sostegno al commercio equo e solidale come elemento integrante della politica estera di cooperazione allo sviluppo e commerciale dell'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo;

ad incentivare, a partire dalla prossima legge finanziaria per l'anno 2003, i comportamenti etici dei singoli cittadini, delle famiglie e delle imprese attraverso una defiscalizzazione di una parte dei loro consumi eticamente indirizzati all'acquisto di prodotti della rete equo-solidale;

ad introdurre a pieno titolo il sostegno ai prodotti del commercio equo e solidale garantiti secondo gli *standard* delle organizzazioni esterne di certificazione del *Fair Trade*, come le organizzazioni associate in *Fairtrade Labelling Organisations*, ed inoltre a sostenere allo stesso modo i prodotti importati e commercializzati secondo i criteri stabiliti dalla carta italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale immessi sul mercato italiano da importatori e Botteghe del Mondo che l'hanno sottoscritta;

a mettere in atto misure di sostegno fiscale in favore delle organizzazioni di commercio equo e solidale al fine di far crescere anche in Italia, come già presente nel resto d'Europa, questa importante esperienza;

a promuovere attraverso apposite campagne informative televisive, radiofoniche e sulla carta stampata le esperienze di commercio equo e solidale come strumento di lotta alla povertà al fine di sensibilizzare i cittadini italiani;

a favorire la presenza nelle scuole di programmi di educazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, contrasto alla povertà e lotta alla fame, per una maggiore conoscenza delle risorse naturali e per un loro uso consapevole.

(1-00110) « Fioroni, Lucà, Bindi, Bolognesi, Violante, Boato, Giordano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanno, Abbondanzieri, Annunziata, Bandoli, Banti, Battaglia, Bettini, Giovanni Bianchi, Bimbi, Bottino, Bressa, Bulgarelli, Camo, Carra, Cento, Ciani, Maura Cossutta, Cusumano, Delbono, Detomas, Duilio, Fanfani, Franceschini, Frigato, Gentiloni Silveri, Giacco, Grillini, Iannuzzi, Labate, Ladu, Santino Adamo Loddo, Loiero, Lucidi, Maccanico, Mancini, Mantini, Mantovani, Marcora, Raffaella Mariani, Mattarella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Merlo, Monaco, Mossella, Olivieri, Parisi, Pistone, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Rusconi, Ruzzante, Soro, Stradiotto, Tanoni, Valpiana, Villetti, Volpini, Zanella, Zanotti ».

La Camera,

premesso che:

il governo degli Stati Uniti d'America ha annunciato che promuoverà una

guerra contro l'Iraq, indipendentemente dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

la guerra annunciata, per esplicita dichiarazione dei governi USA e della Gran Bretagna, avrebbe un carattere « preventivo » e sarebbe finalizzata esplicitamente alla rimozione dell'attuale governo iracheno;

sia la natura « preventiva » sia le finalità dichiarate della guerra proposta dagli USA contro l'Iraq sono totalmente incompatibili con lo Statuto dell'ONU, che, in nessun caso può promuovere, o autorizzare, un intervento militare che non segua un'invasione di un paese nei confronti di un altro;

il governo iracheno ha accettato, senza porre alcuna condizione, un'ispezione ONU in applicazione delle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza;

l'insistenza dei governi USA e della Gran Bretagna hanno già suscitato dubbi ed esplicite contrarietà in importanti paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, nonché una ferma reazione del riconfermato governo tedesco, che ha ribadito l'assoluta indisponibilità a partecipare alla guerra contro l'Iraq, comunque promossa;

impegna il Governo:

a sostenere, in tutte le sedi internazionali, e nei rapporti bilaterali, la propria contrarietà alla guerra contro l'Iraq;

ad annunciare la propria indisponibilità a partecipare direttamente (con truppe italiane) o indirettamente (concedendo delle basi NATO ed USA presenti sul territorio nazionale), a qualsiasi intervento militare, comunque motivato, contro l'Iraq.

(1-00111) « Bertinotti, Giordano, Mantovani, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Russo Spina, Valpiana, Vendola ».

Risoluzioni in Commissione:

La X Commissione

premessi che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2001 è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente Nazionale per il turismo (E.N.I.T.) che prevede agli articoli 8 e 9 la nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 30 maggio 1995, n. 203;

il citato articolo 3 comma 9 della legge n. 203 del 1995 stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'ENIT sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni di categoria, di cui uno con funzioni di presidente e da tre esperti designati dalle regioni;

le recenti nomine del Presidente dell'Ente e del Consiglio di amministrazione avrebbero dovuto far riferimento alla predetta normativa mentre, al contrario, sono state escluse le rappresentanze delle regioni e quelle di Confturismo, Federturismo e Assoturismo, per fare posto a una rappresentanza che sembra non avere altra motivazione che l'appartenenza a partiti della maggioranza parlamentare;

lo statuto dell'ENIT, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2001 che lo ha approvato, non citano il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », che all'articolo 13, stabilisce norme comuni per la revisione statutaria dei predetti enti, tra i quali ricade anche l'ENIT;

viceversa il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2002 di nomina del Presidente dell'ENIT e il decreto ministeriale 24 aprile 2002 di non nomina dei consiglieri di amministrazione

del medesimo Ente, fanno esplicito riferimento al decreto legislativo n. 419 del 1999, creando in tal modo un'insanabile ed inaccettabile confusione di riferimenti legislativi e giuridici, tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2001 che ha recepito lo statuto dell'ente e i decreti di nomina del Presidente e dei Consiglieri;

infatti l'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 stabilisce criteri di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione ben diversi da quelli della previgente normativa, prevedendo l'esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

anche facendo riferimento al decreto legislativo n. 419 del 1999 le nomine non corrisponderebbero al dettato di legge, come già in precedenza fatto rilevare al Ministro vigilante in una interrogazione avente ad oggetto le predette norme, in quanto uno dei componenti del Consiglio di amministrazione Luciano Francesco Marranghello, fa parte della Segreteria del Ministro medesimo, mentre un secondo componente, Maurizio Maddaloni, è Presidente della Confcommercio di Napoli: entrambi pertanto incompatibili, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 419 del 1999;

secondo notizie di stampa, il magistrato della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri nominato ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e delegato al controllo dell'Ente, avrebbe inviato al Presidente dell'ENIT una lettera di rassicurazione, nella quale pare abbia sostenuto che sul piano giuridico Maddaloni e Marranghello risulterebbero compatibili nella carica di consiglieri dell'ENIT in quanto non sarebbero stati chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione nella qualità di rappresentanti di categoria e dell'amministrazione di appartenenza e che spetterebbe quindi al presidente dell'ENIT il compito di controllare che l'in-

compatibilità, che non sussisterebbe dal punto di vista giuridico, sia evitata sul piano concreto;

tale dichiarazione suscita, se corrispondente al vero, ulteriore confusione ed è inaccettabile in quanto prefigura la possibilità di trasformare l'incompatibilità che la legge riferisce alle persone ad una incompatibilità riferita agli atti di queste ultime ed assegnerebbe un giudizio insindacabile sulla materia al parere personale del presidente dell'ENIT;

in definitiva tutta la materia delle nomine dell'ENIT è esposta a ricorso per l'incongruenza tra lo Statuto e il relativo decreto di recepimento che, in materia di nomine, fanno riferimento, come ricordato, alla legge n. 203 del 1995 e i successivi decreti di nomina che, al contrario, fanno riferimento al decreto legislativo n. 419 del 1999;

tale confusione ha già determinato l'opposizione delle regioni che hanno minacciato di impugnare il provvedimento di nomina e nel corso della riunione della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 4 aprile 2002, hanno sollevato rilievi sulle nomine medesime;

le regioni, che ricoprono un ruolo centrale nell'ordinamento italiano, quanto a competenze in materia di turismo, non si ritenevano rappresentate da un solo componente regionale e consideravano contraddetta la riorganizzazione in forma federale dello Stato, attuata con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, chiedendo di integrare il Consiglio di amministrazione dell'Ente con altri due componenti regionali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni;

solo dopo una serie di interventi da parte delle regioni e dell'opposizione parlamentare, il Ministro vigilante ha avanzato l'ipotesi di portare il Consiglio medesimo da 7 a 9 membri, tramite la revisione del nuovo Statuto dell'Ente che in tal modo dopo pochi giorni dalla sua

approvazione è stato già modificato con delibera del nuovo Consiglio di Amministrazione ancora in corso di recepimento da parte del Ministro vigilante;

tale ultima ipotesi tuttavia finisce con il contrastare sia con il dettato dell'articolo 13, comma 1, punto 2) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che dispone che l'organo collegiale degli enti pubblici nazionali, denominato consiglio di amministrazione, sia composto da un numero di membri variabile da due a otto, sia con il dettato dell'articolo 3 comma 9 della legge n. 203 del 1995 che prevede un Consiglio di amministrazione composto da un totale di 7 membri;

da ultimo, nel corso dell'incontro tenutosi il 24 luglio 2002 tra il Ministro Marzano e gli assessori al turismo delle regioni, queste ultime hanno sostenuto che la missione dell'ENIT e la conseguente composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere svolta con la regia delle regioni e che di conseguenza debba essere prevista una completa revisione dello Statuto dell'Ente che sia compatibile con la riforma del Titolo V della Costituzione;

molte delle questioni sollevate con la presente risoluzione sono già state inutilmente segnalate al Ministro delle attività produttive che, di fronte ai dubbi e alle perplessità non ha mai inteso rispondere nel merito

impegna il Governo:

a rivedere lo Statuto dell'ENIT e conseguentemente le nomine nel Consiglio di amministrazione come richiesto dalle regioni ed ai sensi della normativa vigente;

di prevedere nella revisione dello Statuto dell'Ente la valorizzazione della rappresentanza delle categorie turistiche per dare un ruolo concreto ed effettivo alle associazioni di settore, ai rappresentanti dei sindacati;

ad avviare, nel contempo, una riforma che trasformi l'attuale Ente in

S.p.A., scongiurando l'ipotesi deleteria di un accorpamento con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE).

(7-00157) « Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia ».

La XIII Commissione

premesso che:

L'attuale normativa del fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi 25 maggio 1970 n. 364, 15 ottobre 1981 n. 590 e 14 febbraio 1992 n. 185 assicura:

a) interventi compensativi dei danni con l'erogazione di agevolazioni fiscali, tributarie, previdenziali, contributive, dilazioni nei pagamenti;

b) contributo sui premi pagati alle compagnie di assicurazione dai singoli produttori o tramite consorzi di difesa;

c) contributi per i fondi di mutualità costituiti dai produttori soci dei consorzi di difesa o di cooperative agricole;

le eccezionali grandinate degli ultimi anni nonché gli eventi alluvionali, la siccità ed altri eventi calamitosi comportano che il fondo nazionale per le calamità naturali non è sufficiente per fronteggiare i contributi e/o i risarcimenti, mentre l'alternativa dei contratti di assicurazione rischia di comportare un onere sempre più elevato a carico dei produttori agricoli;

con Decreto in data 31 luglio 2002 il Ministro delle Politiche agricole ha provveduto, finalmente a disciplinare l'operatività dei fondi rischi di mutualità e solidarietà istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative;

è necessario al fine di assicurare un reddito stabile ai produttori agricoli davanti agli eventi calamitosi:

a) allargare la base assicurativa;

b) prevedere polizze multirischio che coprano tutti i rischi dell'impresa agricola;

c) dare attuazione all'istituto della riassicurazione tramite il fondo riassicurativo presso l'ISMEA, di cui all'articolo 127 della L. 388/2000;

d) sollecitare il decollo dei fondi di mutualità gestiti dai consorzi di difesa e dalle cooperative, autorizzando la riassicurazione dei bilanci;

e) lasciare alla libera contrattazione tra le parti la fissazione dei valori da assicurare nonché delle relative franchigie;

f) incrementare la copertura assicurativa delle polizze multirischio;

g) incrementare gli interventi agevolativi, anche mediante l'utilizzo del credito di imposta, per interventi ex-ante che possano evitare o alleggerire i danni calamitosi;

h) rispettare i tempi previsti dalla legge per l'emanazione dei decreti applicativi delle campagne (prezzi, parametri, etc.);

i) determinare i parametri almeno a livello provinciale;

j) prevedere che il decreto sulla riassicurazione intervenga anche sulle polizze multirischio che coprono una serie di eventi calamitosi;

k) definire una reale e concreta assicurabilità delle varie produzioni;

l) aggiornare la modulistica del sito Internet del Ministero per la regolamentazione della campagna 2003, che non prevede le multirischio.

impegna il Governo:

ad individuare risorse straordinarie a sostegno delle imprese più esposte agli eventi calamitosi assicurando un sostegno finanziario sufficiente per tutti gli interventi ex-ante;

attivarsi affinché siano incrementate le risorse per il fondo nazionale per le calamità naturali;

assicurare un sostegno al sistema di garanzie per le imprese agricole sostenendo la diffusione delle polizze multirischio e dei fondi di mutualità;

adempiere a quanto indicato nel quarto punto delle premesse con decreto e/o circolare.

(7-00158) « Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

CANNELLA e PATARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

è scaduto il 16 settembre scorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla gara per l'acquisto del 100 per cento dell'Ente tabacchi italiani (Eti);

le aziende interessate all'acquisto dell'Eti sarebbero otto, di cui solo tre italiane: *Altadis-Equinox, British and American Tobacco, Federazione italiana tabaccai, Japan Tobacco Imprenditori Associati, Swedish Match, TNT* e il Gruppo industriale che fa capo all'imprenditore Marcellino Gavio;

l'Eti tabacchi italiani è una primaria realtà industriale, di grande importanza per l'economia del nostro Paese: attraverso i suoi marchi, controlla circa un quarto del mercato italiano delle sigarette e gestisce la distribuzione del prodotto — sia italiano che straniero — alle 58 mila tabaccherie italiane;